

Prot. USCATE N° 63 -9



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto n. 2/2025

Oggetto: provvedimento ex art. 175 bis co. 4 c.p.p. Difetto dei presupposti per un corretto funzionamento dell'applicativo APP in relazione all'adozione ed al deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;

Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni GAROFALO;

premesso che l'art. 1, comma I e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) ha apportato modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che "...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4. a decorrere dall'1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale. nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione ... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati al comma 1, lettere a), b) e c). il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX. e di cui al libro VI. titoli II. V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."

rilevato che, per effetto di tale novità normativa. a decorrere dall'1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni), avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare). Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché di quelli riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché della riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

rilevato, altresì, che l'art. 175-bis c.p.p., prevede in prima battuta, che il malfunzionamento dei sistemi informatici sia certificato dal DGSIA del Ministero della Giustizia ed attestato sul portale dei servizi telematici

PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

del Ministero della Giustizia, così da consentire al Dirigente dell'ufficio Giudiziario di darne notizia ai soggetti interessati, che, dunque, a decorrere dall'inizio del malfunzionamento e sino alla fine dello stesso, di cui verrà fatta attestazione e data comunicazione con le medesime modalità, sono autorizzati dalla legge e, dunque, senza una specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio, a redigere atti e documenti in forma di documento analogico e a depositarli con modalità non telematiche; in seconda battuta, allorché nessuna attestazione di malfunzionamento venga fatta dal DGSIA, ma il Dirigente dell'Ufficio abbia accertato tale malfunzionamento, che lo stesso potrà, ai sensi del comma 4 dell'art. 175 bis c.p.p., provvedere personalmente alla sua attestazione e comunicazione ai soggetti interessati, che risultano così autorizzati a redigere atti e documenti in forma di documento analogico ed a depositarli con modalità non telematiche;

lette le relazioni del Presidente della Sezione penale nonché del MAGRIF, rispettivamente e separatamente redatte in data 8 gennaio 2025, con attestazione delle relative criticità e condivise le relative in esse contenute, circa le già riscontrate criticità e quelle non ancora preventivabili, anche tenuto conto del circoscritto lasso temporale concesso all'Ufficio per adeguarsi alla normativa obbligatoria;

rilevato che l'obbligo di deposito telematico di documenti, memorie ed atti, per le parti e per il Giudice, rende necessaria la dotazione delle aule, in cui si celebrano udienze preliminari e dibattimenti, di postazioni PC dalle quali si possa accedere ad APP, per consentire la consultazione tempestiva, nel contraddittorio dell'udienza delle produzioni telematiche reciproche delle parti, riservando l'eventuale adozione di protocolli finalizzati a prevedere termini ordinatori relativi alla produzione documentale delle parti per l'udienza al fine di prevenire dilazioni non consentite dei tempi di celebrazione dei processi;


considerato che, allo stato, in relazione ad alcuni magistrati è in corso la procedura di profilazione, come da ultimo già raccomandato dal Ministero della Giustizia con nota dell'8 gennaio 2025, prot. M_dgGAB.08/01/2025-0000439.U – avente ad oggetto “*processo penale telematico-DM 29 dicembre 2024 n. 206- Profilatura e Firme Digitali*”; contestualmente inviata dallo scrivente per conoscenza agli uffici interessati in pari data;

ritenuto necessario, in ragione di quanto sopra esposto, al fine di evitare che le problematiche già rilevate e le criticità ragionevolmente prevedibili, desumibili dalle note di cui in premessa, possano avere ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, autorizzare i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare i relativi atti in formato nativo analogico, perlomeno - in via cautelativa ed in attesa della definitiva risoluzione delle problematiche come sopra evidenziate – sino alla data del 31 marzo 2025, così da consentire le opportune verifiche in ordine; a) alla compiuta profilazione di tutti gli utenti; b) alla completa acquisizione delle credenziali ed in tal modo garantire sia un adeguato periodo di sperimentazione delle nuove funzionalità telematiche, sia un'adeguata formazione del personale, sia magistratuale che di cancelleria, con riserva di rivalutazione circa la risoluzione o il protrarsi delle dette criticità:

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis, comma 4 c.p.p.;

IL PRESIDENTE
Giuseppe Garofalo



DISPONE che – allo stato e sino alla data del 31 marzo 2025 - i Magistrati, il personale amministrativo e quello comunque interessato sia autorizzato a redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti i casi di cui alla disciplina di cui Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024 n. 206, ferme restando le modalità già in vigore in relazione alle ipotesi già precedentemente disciplinate.

Ai sensi dell'art. 11 ter comma 3 c.p.p., gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si pubblichi con la massima urgenza ed evidenza possibile sul sito WEB del Tribunale.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente di Sezione, ai Giudici Togati ed Onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, ai Funzionari del Settore Penale, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Lamezia Terme, 9 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni GAROFALO
IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo